

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2024**  
**601/2024/S/GAS**

**PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO**  
**AVVIATO NEI CONFRONTI DI UN'IMPRESA DI DISTRIBUZIONE PER VIOLAZIONI IN**  
**MATERIA DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL *BONUS* SOCIALE GAS**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1322<sup>a</sup> riunione del 27 dicembre 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, modificata dalla direttiva (UE) 2019/962 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i.;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 11 bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e, in particolare, l'articolo 3 commi 9 e 9bis, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 e, in particolare, l'articolo 57-bis, comma 5, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, in particolare, l'art. 1, comma 508;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 e s.m.i. (di seguito: deliberazione 138/04);
- l'Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e s.m.i. recante il "Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale" (di seguito: CRDG);
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2013, 402/2013/R/com (di seguito: deliberazione 402/2013/R/com) di approvazione del "Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG)";
- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com) e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disposizioni in materia di modalità di ammissione, riconoscimento e corresponsione della compensazione di spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di

disagio economico per la fornitura di energia elettrica, gas naturale e del servizio idrico integrato” e l’Allegato B, recante “Disposizioni funzionali all’identificazione delle forniture di energia elettrica e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico” (di seguito rispettivamente: Allegato A e Allegato B alla deliberazione 63/2021/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/gas;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e s.m.i.;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 360/2023/E/gas, recante “Decisione del reclamo presentato da Miwa Energia S.p.A. nei confronti di S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A.” (di seguito: deliberazione 360/2023/E/gas);
- la nota del Presidente dell’Autorità 9 maggio 2023;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante “Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: Regolamento Sanzioni e Impegni);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità del 1 marzo 2024, DSAI/5/2024/gas (di seguito: determinazione DSAI/5/2024/gas).

**FATTO:**

1. Con deliberazione 360/2023/E/gas, notificata in data 7 agosto 2023, l’Autorità ha concluso il procedimento di trattazione del reclamo presentato da Miwa Energia S.p.A. (di seguito: Miwa) (prot. Autorità 66943 del 14 dicembre 2022) avverso S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: S.I.DI.GAS o società) accogliendolo e prescrivendo a S.I.DI.GAS: (i) di erogare a Miwa, entro 20 giorni dalla notifica della decisione, la somma dovuta a titolo di *bonus* sociale gas per il periodo gennaio-novembre 2022, nella misura di euro 307.145,46 (IVA compresa), debito riconosciuto dalla stessa S.I.DI.GAS e (ii) di fatturare mensilmente a favore di Miwa il *bonus* sociale gas, con pagamento entro trenta giorni dalla fine del mese di emissione della fattura stessa.
2. Successivamente, con nota del 5 settembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 55819), Miwa informava l’Autorità dell’inottemperanza ad entrambe le citate prescrizioni da parte di S.I.DI.GAS, la quale (con nota acquisita con prot. Autorità 56145 del 6 settembre 2023) confermava l’inadempimento, ribadendo – tra l’altro – l’impossibilità di adempiere al pagamento anche in considerazione dell’apertura della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale n. 3/2023 presso il Tribunale di Avellino con decreto depositato in cancelleria il 12 luglio 2023. Trattandosi di crediti sorti prima dell’apertura della procedura concordataria e non ricadenti tra le eccezioni di cui all’articolo 100 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito: “CCII”), detti crediti, ad avviso di S.I.DI.GAS, non potrebbero essere pagati se non in spregio al principio della *par condicio creditorum*; conseguentemente, la società

ha impugnato la deliberazione 360/2023/E/gas con ricorso n. 1970/2023 avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, chiedendone l'annullamento.

3. Nelle more del giudizio, con nota 1 dicembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 76570 del 5 dicembre 2023) Miwa ha contestato a S.I.DI.GAS la mancata fatturazione delle componenti negative del *bonus* sociale gas *per il periodo successivo ad aprile 2023*, oltre al persistente mancato pagamento delle fatture per *bonus* sociale precedentemente emesse, circostanze ammesse da S.I.DI.GAS nella successiva nota del 29 dicembre 2023 (acquisita con prot. Autorità 81696). Dalla documentazione acquisita e dalle note trasmesse dalla stessa S.I.DI.GAS, emergeva che tanto la *tardiva* fatturazione (prima) quanto l'*interruzione* della fatturazione del *bonus* sociale gas (poi), nonché il mancato pagamento di tali fatture costituivano una condotta generalizzata di S.I.DI.GAS, cioè una condotta tenuta non solo nei confronti di Miwa, ma di tutti gli utenti della distribuzione (di seguito anche UDD) allacciati alle sue reti.
4. Pertanto, con determinazione DSAI/5/2024/gas l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti contestandole di:
  - a) non aver fatturato il *bonus* sociale gas ai propri utenti nel rispetto del termine prescritto dalla regolazione, in violazione dell'articolo 24, comma 1, della deliberazione 138/04, del paragrafo 12.4.2 del Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (Allegato 2 alla deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, 108/06 e s.m.i., di seguito: CRDG), dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, nonché della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (ii); in particolare:
    - in un primo momento, verosimilmente fino ai primi mesi del 2023, S.I.DI.GAS aveva fatturato *tardivamente* le componenti relative al *bonus* sociale gas; infatti, con riferimento al periodo 1 ottobre 2021 - 1 dicembre 2022, la società aveva dichiarato di aver emesso nei confronti di Miwa soltanto due fatture (in 14 mesi): la n. 624/2022 del 14 giugno 2022 dell'importo di -117.118,85 euro e la n. 1510/2022 del 27 dicembre 2022 dell'importo di -265.691,06 euro, con una cadenza dunque ben diversa da quella mensile prescritta; S.I.DI.GAS, inoltre, ha reiteratamente affermato di non riconoscere il generale obbligo di fatturare mensilmente il *bonus* sociale gas;
    - successivamente aveva *interrotto* la fatturazione del *bonus* sociale gas; in particolare, come dalla stessa ammesso, S.I.DI.GAS non fatturava più tali *bonus* non soltanto a Miwa, ma a tutti gli UDD allacciati alle proprie reti;
  - b) non aver provveduto al pagamento delle fatture relative al *bonus* sociale gas di cui alla precedente lettera a), in violazione dei paragrafi 12.4.4 e 12.4.5 del CRDG, nonché della deliberazione 360/2023/E/gas punto 2, lett. (i); segnatamente (con esclusione dell'importo di 75.664,45 euro di cui alla fattura n. 624/2022 che è stato oggetto di compensazione), il residuo importo di -307.145,46 euro, riconosciuto dalla stessa S.I.DI.GAS, non risultava ancora liquidato a Miwa; più in generale, la stessa S.I.DI.GAS aveva dichiarato

- l'impossibilità di provvedere alla liquidazione di tali fatture ai propri utenti, in assenza dello sblocco dei crediti dalla medesima vantati verso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA).
5. Contestualmente all'avvio del procedimento sanzionatorio, S.I.DI.GAS è stata invitata ad adempiere agli obblighi oggetto delle contestazioni e segnatamente:
    - (i) a *fatturare* mensilmente le componenti negative afferenti al *bonus* sociale gas a tutti gli utenti del servizio di distribuzione allacciati alle proprie reti; nonché
    - (ii) a *pagare* a Miwa Energia S.p.A. e agli altri utenti della distribuzione allacciati alle proprie reti gli importi fatturati a titolo di *bonus* sociale gas.
  6. In data 22 marzo 2024 (acquisita con prot. Autorità 21358), S.I.DI.GAS ha presentato istanza di accesso agli atti, accolta dal Responsabile del procedimento con nota 12 aprile 2024 (prot. Autorità 27084).
  7. Con nota del 28 marzo 2024 (acquisita con prot. Autorità 23176), Miwa Energia S.p.A. ha confermato la propria partecipazione al procedimento. Successivamente, Sienergia S.r.l. e Salerno Energia Vendite S.p.A. (di seguito: SEV), due UDD attivi sulle reti di S.I.DI.GAS, hanno presentato istanza di partecipazione al procedimento e di accesso agli atti (la prima acquisita con prot. Autorità 23840 e 23842 del 29 marzo 2024, la seconda con prot. Autorità 24786 del 3 aprile 2024), entrambe accolte dal Responsabile del procedimento (con note prot. Autorità 29686 del 23 aprile 2024 e 30074 del 24 aprile 2024).
  8. Con nota 23 aprile 2024 (prot. Autorità 29631), S.I.DI.GAS ha formulato istanza di proroga per la presentazione di memorie e documenti al fine di poter compiutamente documentare le attività poste in essere per ottemperare alle prescrizioni contenute nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio; istanza accolta con nota 24 aprile (prot. Autorità 30075) con cui il Responsabile del procedimento ha indicato una proroga di 20 (venti) giorni.
  9. Nel giudizio instaurato da S.I.DI.GAS per l'annullamento della deliberazione 360/2023/E/gas, con ordinanza n. 1025 dell'8 aprile 2024 il Giudice amministrativo ha rinviato all'udienza del 22 novembre 2024 la trattazione della causa, ritenendo necessario acquisire gli esiti della procedura concordataria per verificare se la "*somma e gli obblighi di fatturazione oggetto del provvedimento impugnato*" siano stati "*considerati nella relativa procedura, a quale titolo e con quali effetti*". Alla predetta udienza, il giudizio è passato in decisione.
  10. Con sentenza del 29 aprile 2024 (n. 1300/2024), pronunciata in merito ad un ulteriore e distinto ricorso presentato da S.I.DI.GAS, il Tar Lombardia, Milano, ha annullato la nota dell'Autorità del 9 maggio 2023 nella parte in cui subordinava, il rimborso delle componenti negative da parte di CSEA all'impresa di distribuzione, alla verifica della loro effettiva anticipazione, anziché alla sola fatturazione, di dette somme da parte dello stesso distributore agli UDD. Il Tar Lombardia ha in particolare riconosciuto il contrasto con l'art. 73 della Regolazione Tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG), ritenendo che la norma, coordinata con il complesso delle disposizioni di tale delibera, preveda la liquidazione delle componenti negative, da parte di CSEA e a favore dell'impresa di distribuzione, in tempistiche decorrenti dal mese in cui è

avvenuta la fatturazione, senza che sia necessario da parte dell'impresa distributrice anticipare agli UDD dette componenti.

11. Con comunicazione pec del 20 maggio 2024 (acquisita con prot. Autorità 36655 del 21 maggio 2024), S.I.DI.GAS ha presentato una memoria difensiva, chiedendo contestualmente sia di essere sentita in audizione davanti al Collegio sia l'archiviazione delle contestazioni esposte nella determinazione di avvio del procedimento o, in subordine, l'irrogazione di una sanzione di importo pari al minimo edittale.
12. In data 2 agosto 2024, il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie alla società, ai commissari giudiziali della procedura di concordato e alle società partecipanti al presente procedimento (prot. Autorità 56548).
13. Nella fase decisoria del procedimento, S.I.DI.GAS ha trasmesso istanza di audizione finale innanzi al Collegio (acquisita con prot. Autorità 57018 del 6 agosto 2024) e memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie unitamente a documentazione difensiva (nota acquisita con prot. Autorità 65451 del 16 settembre 2024); le società partecipanti al procedimento hanno trasmesso istanza di audizione innanzi al Collegio nonché di partecipazione all'audizione finale delle altre parti del procedimento, ove disposta separatamente (prott. Autorità 56988, 57083 57084 del 6 agosto 2024) e altresì memorie di replica e documentazione difensiva ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento Sanzioni e Impegni (prott. Autorità 65321 e 65468 del 16 settembre 2024 e prot. Autorità 65668 del 17 settembre 2024).
14. In data 11 ottobre 2024, i Commissari Giudiziali del concordato preventivo in continuità aziendale n. 33/2023 hanno comunicato all'Autorità che il Tribunale di Avellino, con sentenza n. 59/2024 depositata in data 8 ottobre 2024, ha omologato il concordato preventivo proposto da S.I.DI.GAS (nota acquisita con prot. Autorità 71711). La suindicata sentenza è stata trasmessa altresì da SEV con nota del 16 ottobre 2024 (acquisita con prot. Autorità 73033 del 17 ottobre 2024), nella quale la società sollecitava la fissazione della richiesta audizione finale innanzi al Collegio dell'Autorità.
15. In data 19 novembre 2024, si è svolta l'audizione finale innanzi al Collegio di S.I.DI.GAS e delle società partecipanti al procedimento. Come già emerso nel corso delle audizioni finali, ciascuna delle società audite ha presentato all'Autorità apposita istanza di concessione di un termine a difesa (acquisite con prott. Autorità 81378 del 20/11/2024, 81861 e 81875 del 22/11/2024, 83560 del 28/11/2024). Viste le istanze menzionate, considerato che il presente procedimento sanzionatorio è stato avviato nei confronti di S.I.DI.GAS S.p.A., la quale, pertanto, ha il diritto all'ultima parola, e che, nella specie, l'adempimento degli obblighi di fatturazione delle componenti negative afferenti al *bonus* sociale gas e di pagamento degli importi fatturati da parte di S.I.DI.GAS S.p.A. costituisce oggetto di espresso invito nell'atto di avvio del procedimento, l'Autorità: 1) ha concesso alle società partecipanti, un termine di 5 giorni per replicare alle sole argomentazioni difensive svolte da S.I.DI.GAS S.p.A. in sede di audizione finale e, a S.I.DI.GAS S.p.A., un termine di 10 giorni per replicare alle sole osservazioni svolte dagli UDD nelle rispettive audizioni finali nonché per precisare e documentare le modalità con le quali la società ha inteso

provvedere all'adempimento degli obblighi di fatturazione delle componenti negative afferenti al *bonus* sociale gas e di pagamento degli importi fatturati, oggetto del citato invito, nonché lo stato di detto adempimento; 2) ha prorogato, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del Regolamento Sanzioni e Impegni, il termine di conclusione del procedimento, e dunque anche il termine della fase decisoria, di 10 giorni dalla concessione alle parti dei suindicati termini, in considerazione degli elementi acquisiti e da acquisire nel corso della fase decisoria del procedimento (note prot. Autorità 83330 del 28/11/2024 e 83733 del 29/11/2024).

16. Nei termini assegnati, S.I.DI.GAS e le società partecipanti al procedimento hanno svolto ulteriori difese (acquisite con prott. 84445, 84448, 84528 del 04/12/2024 e 85930 del 10/12/2024).

#### **CONSIDERATO CHE:**

17. nelle memorie di fase decisoria, Sidigas ha dedotto e documentato un piano di graduale recupero della fatturazione e dei pagamenti delle partite afferenti al *bonus* gas per il periodo dal 1 marzo 2023 in poi e, in particolare, nella memoria successiva all'audizione finale innanzi al Collegio ha depositato documentazione al fine di dimostrare il completamento di detto piano con l'emissione delle fatture del 6 dicembre 2024;
18. nelle memorie trasmesse in fase decisoria e, da ultimo, nelle memorie successive all'audizione finale, le società partecipanti al procedimento hanno lamentato delle discrepanze tra le somme fatturate ed erogate da S.I.DI.GAS a titolo di *bonus* gas ordinario e a titolo di *bonus* gas integrativo e quelle dovute;
19. in sede di audizione finale e nelle successive memorie, le società partecipanti al procedimento hanno dichiarato che, a fronte del mancato pagamento del *bonus* gas da parte di S.I.DI.GAS, avrebbero inizialmente provveduto ad erogare il *bonus* gas ai clienti finali con risorse proprie per poi sospendere tale erogazione;

#### **RITENUTO CHE:**

20. sia opportuno acquisire ulteriori elementi a supporto di quanto dedotto dalle società nella fase decisoria del procedimento ai fini dell'adozione del provvedimento finale, ai sensi dell'articolo 27, commi 1 e 2, del Regolamento Sanzioni e Impegni

#### **DELIBERA**

1. di prorogare il termine di conclusione del procedimento, in scadenza il 5 gennaio 2025, di 60 giorni (per effetto della presente delibera il termine di conclusione del procedimento scadrà, dunque, in data 6 marzo 2025);
2. di dare mandato al Responsabile del procedimento per l'acquisizione delle informazioni o degli ulteriori elementi di valutazione in ordine alle circostanze di cui

ai punti 17-19 ai fini dell'adozione del provvedimento finale, entro il termine di conclusione del procedimento come prorogato ai sensi del punto 1;

3. di comunicare il presente provvedimento a S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A., (P.IVA 00573180643) mediante pec agli indirizzi [amministrazione@cert.sidigas.it](mailto:amministrazione@cert.sidigas.it) e [giovannadesantis@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:giovannadesantis@avvocatinapoli.legalmail.it), al Liquidatore e ai Commissari Giudiziali del concordato preventivo omologato S.I.DI.GAS Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. mediante pec all'indirizzo [cp33.2023\\_tribav@pecconcordati.it](mailto:cp33.2023_tribav@pecconcordati.it), a Miwa Energia S.p.A. mediante pec agli indirizzi [amministrazione@pec.miwaenergia.com](mailto:amministrazione@pec.miwaenergia.com) e [francescomottola@pec.it](mailto:francescomottola@pec.it), a Salerno Energia Vendite S.p.A. mediante pec agli indirizzi [amministrazione@sev-spa.it](mailto:amministrazione@sev-spa.it) e [mariangeladigiandomenico@ordineavvocatiroma.org](mailto:mariangeladigiandomenico@ordineavvocatiroma.org), a SIENERGIA S.r.l. mediante pec agli indirizzi [info@pec.sienergia.it](mailto:info@pec.sienergia.it) e [antoninostrano@ordineavvocatiroma.org](mailto:antoninostrano@ordineavvocatiroma.org) e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 dicembre 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*